



## **REGOLAMENTO IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI**

Il presente Regolamento definisce il concetto di Credito Formativo Professionale (CFP), le relative modalità di acquisizione, le tipologie di attività formative, che comporta l'acquisizione di CFP per il personale tecnico-amministrativo dell'Università degli studi di Lecce.

### **Art. 1 Definizioni**

1. Per **Credito Formativo Professionale** si intende la misura del volume del lavoro di apprendimento correlato all'acquisizione di specifiche tipologie di competenze: di base, tecnico-professionali, trasversali.

#### **2. Competenze di base**

Le competenze di base comprendono le conoscenze di carattere generale richieste per lo svolgimento di un'attività lavorativa (informatica, lingue straniere, nozioni giuridiche, economiche, statistiche e di cultura politica).

#### **3. Competenze tecnico-professionali**

Le competenze tecnico-professionali comprendono le conoscenze e le capacità connesse ad una specifica attività professionale.

#### **4. Competenze trasversali**

Per competenze trasversali si intendono le abilità cognitive e le qualità comportamentali (abilità di tipo gestionale e relazionale, competenze manageriali, di *problem solving*, di analisi del contesto organizzativo, capacità di lavorare in gruppo, capacità di valutazione e di autovalutazione, ecc.).

### **Art. 2 Misura del CFP**

Il credito formativo corrispondente a ciascuna tipologia di competenza è pari a 25 ore di formazione, di cui non meno di 2/3 di formazione *guidata*.

**E' consentito, ai fini dell'assegnazione del credito, sommare le ore di formazione per un massimo di due corsi analoghi seguiti nel corso dello stesso anno.**

La misura del CFP è definita all'atto dell'attivazione dell'iniziativa formativa tenendo conto della misura del lavoro di apprendimento e delle modalità formative previste.

Il "*credito formativo parziale*" corrisponde ad un'attività formativa pari alla metà del numero di ore necessarie per acquisire un credito.

Il credito formativo professionale si acquisisce a seguito di valutazione positiva del processo di apprendimento: tale valutazione, di norma individuale, può consistere in un esame finale o in altra forma di verifica basata su elementi oggettivi (colloqui, prove scritte, prove pratiche, simulazioni, esercitazioni, test). Per le competenze trasversali, la valutazione dell'apprendimento può avvenire contestualmente all'attività formativa.



Il livello qualitativo dell'apprendimento raggiunto è desunto dalla votazione finale o dal giudizio sintetico che i docenti dei corsi indicheranno.

### Art. 3 *Formazione valutabile*

La partecipazione ad una singola attività formativa può comportare l'acquisizione di diverse tipologie di competenza e, di conseguenza, di più crediti formativi (o eventualmente di "*crediti formativi parziali*") corrispondenti al percorso formativo svolto ed alle competenze così acquisite).

Per *formazione guidata*, ovvero assistita, si intendono tutte le modalità formative assistite da un docente, da un *tutor* o da un *mentor* (dalla formazione d'aula alla formazione pratica *extra* - aula, quali tirocini e *stages*) e da soluzioni *e-learning* (assistite anche da tutor);

Per *formazione non guidata* si intendono le modalità formative individuali o comunque, non assistite, quali le attività di studio e di lavoro individuale, di elaborazione e redazione di tesi, *homework*, progetti, ecc.

### Art. 4 *Dove si svolge la formazione valutabile*

L'attività formativa che determina l'acquisizione di CFP è **quella organizzata direttamente dall'Università, anche in consorzio o sotto la propria vigilanza.**

La partecipazione ad attività formative presso altre strutture può dar luogo all'acquisizione di crediti formativi professionali purché le stesse siano accreditate con sistemi riconosciuti dall'Università.

L'acquisizione dei Crediti Formativi Professionali non consegue alla partecipazione a qualsiasi attività formativa: è esclusa, in linea generale, la partecipazione a convegni e conferenze (tranne che nell'ipotesi di un loro inquadramento nell'ambito del percorso formativo, nel qual caso possono concorrere all'acquisizione del credito), o anche ad attività formative che non prevedano alcuna forma di valutazione finale.

Pur non comportando l'acquisizione di crediti formativi, la partecipazione a tali attività, purché regolarmente documentata, concorre a definire il curriculum formativo individuale.

### Art. 5 *Certificazione dei CFP*

I crediti formativi professionali acquisiti dal personale tecnico-amministrativo e le relative competenze sono certificati da un apposito documento che, conformemente alle previsioni dei C.C.N.L. del personale del comparto Università, da compiutamente conto del percorso formativo (durata, modalità di svolgimento, valutazione finale, tipologia di competenze acquisite, numero di CFP corrispondenti all'attività formativa) e degli esiti in termini di qualificazione professionale aggiuntiva raggiunta. Essi risultano, altresì, dal "libretto curriculare della formazione professionale", che oltre a contenere informazioni sui titoli di studio, le esperienze lavorative interne ed esterne deve documentare tutto il percorso formativo seguito dal lavoratore lungo l'arco della sua vita, anche non correlate a CFP.